REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

TRIBUNALE DI CATANIA

Seconda Sezione Civile – Lavoro

Il TRIBUNALE DI CATANIA

Seconda Sezione Civile - Lavoro

in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al N. 6154/2025 R.G., avente ad oggetto: impugnazione sanzione disciplinare conservativa (sospensione);

PROMOSSA DA

*** , COD FISC.*** , con il patrocinio dell'Avv.to/ degli Avv.ti NAVARRA ALESSANDRO , elettivamente domiciliato come in atti;

RICORRENTE

CONTRO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI , COD FISC. 02772010878 , con il Patrocinio dell'Avv.to ***, elettivamente domiciliato come in atti;

RESISTENTE/I

Disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti, la causa viene decisa alla luce delle conclusioni come rassegnate ed in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I

Parte ricorrente ha adito questo Ufficio, formulando con il ricorso promosso le seguenti conclusioni: "l'accoglimento del presente ricorso e preliminarmente dell'istanza cautelare, con l'annullamento degli atti impugnati consistenti nella sanzione disciplinare

Firmato Da: FIORENTINO MARIO GILBERTO FAUSTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: e41102431acf538

della sospensione dal servizio per sei mesi con la privazione della retribuzione. In subordine si chiede l'eventuale rideterminazione della sanzione disciplinare per difetto di proporzionalità ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. 165/2021, co. 2-bis.

Con vittoria di spese e compensi in favore del legale anticipatario".

Si è costituita, anche per la fase cautelare, l'Università degli studi di Catania, chiedendo il rigetto delle domande.

Nel corso del processo veniva accolta l'istanza cautelare e disposta la sospensione della sanzione gravata.

All'odierna udienza, senza che sia stata necessaria ulteriore attività istruttoria e alla luce delle conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta per il merito.

Per il resto, tutti gli atti di causa possono ritenersi richiamati.

II

Nel merito, in assenza di sostanziali elementi di novità, possono senz'altro confermarsi gli esiti del giudizio cautelare.

Si richiama e si riporta, a tal fine, il testo dell'ordinanza cautelare, le cui conclusioni non sono state poste in discussione neppure in sede di note conclusive e che possono comunque confermarsi, tenuto conto che si basano su un'analitica ricostruzione dei fatti di causa. "Il Giudice, visti gli atti, osserva; ritenuto che il ricorso, in base alla sommaria delibazione tipica del rito cautelare, appare assistito dal requisito del fumus boni iuris, atteso che, allo stato, la versione dei fatti offerta dalla ricorrente nella querela sporta lo stesso giorno il 7.1.2025 (doc. 6 fasc. ricorrente), e cioè di essere stata aggredita prima verbalmente, poi fisicamente, dal custode ***, appare corroborata (quantomeno quanto alla violenza fisica) dal coevo certificato del Pronto soccorso (doc. 5 ibidem, che attesta l'entrata alle ore 8,35 ed il trasporto mediante ambulanza 118), laddove, in sede di osservazione clinica, si rilevano:

1) evidente impronta di scarponi sui pantaloni a livello delle cosce bilaterale; 2) algia cervicale; 3) ecchimosi coscia destra; in sede di diagnosi: contusioni multiple, con prognosi di gg. 6; la tesi della parte ricorrente risulta inoltre corroborata dal fatto di avere la stessa, nell'immediatezza dei fatti, chiamato le forze dell'ordine; va, peraltro, osservato che, in sede di querela (solo in parte riportata

Firmato Da: FIORENTINO MARIO GILBERTO FAUSTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: e41102431acf538

nella nota di avvio della procedura disciplinare, doc. 4), la ricorrente ha affermato di avere impugnato un bastone presente sui luoghi poiché gravemente oltraggiata e minacciata fisicamente dal ***; si legge, invero, nella querela che, all'ammonimento della ricorrente al *** ("è arrivato ai suoi comodi?"), lo stesso replicava: "pezza di i… e b…, io ti azziccu i scappi ndo s…"; la contestazione disciplinare invece valorizza soprattutto il fatto che la ricorrente abbia impugnato il bastone e minacciato di colpire il ***, senza tuttavia adeguatamente considerare che tale condotta costituiva, nella prospettazione della stessa ricorrente, una reazione a gravi ed insolenti forme di violenza verbale, integranti a ben vedere anche chiare minacce di violenza sessuale ("io ti azziccu i scappi ndo s…"); a prescindere dal fatto che queste frasi siano state effettivamente formulate dal ***, qui rileva il fatto che la lettera di avvio della procedura disciplinare appare travisare il contenuto della querela, attingendo da essa il contenuto delle dichiarazioni della ricorrente in modo parziale (sovente laddove sfavorevoli alla dipendente), e travisando a ben vedere il senso delle sue dichiarazioni, in modo sfavorevole alla stessa dipendente; per contro, la tesi sostenuta dal ***, nella querela da lui sporta (allegata alla memoria difensiva prodotta nella fase stragiudiziale: v. fascicolo dell'Università di Catania), e cioè di essere stato aggredito all'improvviso, sia verbalmente e poi fisicamente, dalla ricorrente, e di avere subìto più colpi di bastone senza colpire la ricorrente ("…mentre la donna proferiva queste parole mi colpiva alla spalla sinistra con un bastone di legno, utilizzato solitamente per spazzare, che la donna tiene nella sua stanza. A quel punto mi sono girato e con il braccio sinistro ho parato un altro colpo…dopodiché sono riuscito a toglierle il bastone evitando di toccarla…non riuscendo a riprendersi il bastone mi ha dato un calcio alla gamba destra e lì leggermente ho alzato il piede destro sul quale la stessa ha urtato…"), non appare adeguatamente supportata dal certificato di Pronto soccorso, laddove, in sede di osservazione clinica, si rileva solo dolore alla digitopressione alla spalla sinistra, dandosi atto cionondimeno: "assenti lividi, assenti ferite all'esplorazione del paziente. Assenti deficit funzionali"; sebbene la diagnosi finale indichi la dicitura "trauma da aggressione", non sussistono riscontri oggettivi clinici di quanto riferito dal custode ai medici del pronto soccorso ed alle forze di polizia circa i presunti colpi subiti dalla ricorrente, a parte il riferito dolore alla digitopressione; lo stesso *** si recava autonomamente al Pronto soccorso, peraltro solo nel primo pomeriggio (v. certificato citato, che dà atto del suo ingresso nella struttura alle ore 15.33); ancora, la foto in atti delle impronte del *** sui pantaloni della ricorrente rendono poco credibile che esse si siano ivi fissate in forza di un semplice urto

del piede destro del custode (secondo il quale, come visto, "…mi ha dato un calcio alla gamba destra e lì leggermente ho alzato il piede destro sul quale la stessa ha urtato"), trattandosi di impronte ben definite, che lasciano supporre un vero e proprio atto di violenza integrato ai danni della ricorrente; quanto premesso rende poco credibile la tesi del ***, che sembra aver riferito agli agenti di Polizia una versione probabilmente edulcorata e non rispondente ai fatti; ne consegue che le dichiarazioni *** e le stesse eventuali testimonianze dei suoi colleghi di lavoro, che da lui hanno ricevuto la narrazione dei fatti, non possono assumere forza probatoria per corroborare l'accusa disciplinare;

ritenuto, per contro e per quanto premesso, che gli elementi probatori in atti conducono a ritenere attendibile e credibile la tesi della ricorrente, con la conseguenza che i comportamenti contestati alla lavoratrice appaiono frutto della reazione dalla stessa integrata a fronte di un'ingiusta e gravissima aggressione ai suoi danni (prima verbale e poi fisica), sicché o potrebbero non assumere rilevanza disciplinare ovvero, anche laddove (e solo in minima parte) l'assumessero, certamente non sarebbero tali da giustificare una misura sanzionatoria così grave (e, dunque, sproporzionata) quale quella inflitta (sospensione per mesi 6), dovendosi comunque tenere conto del turbamento morale e psicofisico che permane, anche per lunghi periodi, dopo aggressioni di tal fatta, per giunta integrati sul posto di lavoro; nell'ambito di tali reazioni va certamente collocata anche la contestata mail del 9 gennaio 2025, laddove i giudizi ivi espressi sulla responsabile del dipartimento non sono disancorati dalle vicende oggetto di causa, legandosi inscindibilmente con essi e con la richiesta di trasferimento ivi formulata al direttore generale, e dovendosi ricordare l'obbligo generale del datore di lavoro e dei suoi preposti di tutelare la salute psicofisica dei propri dipendenti (art. 2087 c.c.);

ritenuto, dunque, che non appare sussistere la fattispecie contestata dall'amministrazione e che sembra sussistere il fumus boni iuris; ritenuto che il ricorso risulta assistito anche dal periculum in mora, posto che la ricorrente ha allegato di non avere altre entrate economiche, oltre lo stipendio di cui è stata privata, di aver contratto un mutuo e che la misura disciplinare appare chiaramente lesiva della dignità della

Firmato Da: FIORENTINO MARIO GILBERTO FAUSTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: e41102431acf538

lavoratrice, che, a fronte di un comportamento che appare gravemente lesivo in suo danno, anziché trovare adeguate tutele, sta subendo l'esecuzione di una sanzione che la estromette per un lungo periodo dal posto di lavoro; P.Q.M.

ACCOGLIE la domanda cautelare e per l'effetto:

– Lavoro

Seconda Sezione Civile

ORDINA la sospensione della sanzione disciplinare inflitta ed impugnata;

SPESE al merito.

Si comunichi.

Così deciso in Catania, 29/09/2025"

Tali conclusioni vanno certamente confermate, dovendosi ritenere che il comportamento posto in essere dalla ricorrente non integri una fattispecie disciplinarmente rilevante, e che dunque il fatto disciplinare contestato non sussista.

La sospensione irrogata dall'Università risulta dunque illegittima e va annullata.

Le spese per la fase cautelare e per il merito seguono la soccombenza. P.Q.M.

Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:

1. DICHIARA l'illegittimità della sanzione disciplinare inflitta a parte ricorrente, con nota del 6 giugno del 2025, della sospensione dal servizio per mesi sei, e per l'effetto l'annulla, con conseguente diritto della parte lavoratrice al pagamento della retribuzione non corrisposta nel periodo in cui la sanzione è stata eseguita;
2. CONDANNA l'Università degli studi di Catania al pagamento delle

Firmato Da: FIORENTINO MARIO GILBERTO FAUSTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: e41102431acf538

spese processuali in favore della ricorrente, che si liquidano, per la fase cautelare, in € ***

e, per la fase di merito, in € *** per compensi, il tutto oltre IVA e CPA, rimborso forfettario al 15%, se dovuti, come per legge; spese da distrarsi in favore dell'Avv.to NAVARRA ALESSANDRO che ha formulato la relativa richiesta ex art.

93 c.p.c..

Così deciso e depositato, in Catania, 21.1.2026

IL GIUDICE DEL LAVORO

(dott. Mario Fiorentino)